

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO DELL'ATENEO DI BOLOGNA

(emanato con D.R. n. 2104/2024 del 07/11/2024)

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei corsi di studio competenti a pianificare la progettazione e l'erogazione delle attività formative attivate nonché a presentare proposte in tema di programmazione didattica e di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici.
2. Il presente regolamento trova applicazione nei corsi interateneo con sede amministrativa a Bologna.

Art. 2

Composizione del Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio è composto dai professori di I e di II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, docenti a contratto, responsabili delle attività formative proprie del corso per l'anno accademico di riferimento e da tre rappresentanti degli studenti, eletti, in conformità al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo, tra gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti ad uno dei corsi compresi nelle competenze del Consiglio di corso di studio medesimo.
2. Il Consiglio di corso di studio può essere unico e riunire anche più classi di corso di studio, in conformità a quanto stabilito nel regolamento didattico di Ateneo. In questo caso il Consiglio è composto dai docenti responsabili delle attività dei corsi di studio interessati.

Art. 3

Coordinatore

1. Il Consiglio di corso di studio elegge il proprio Coordinatore tra i professori e i ricercatori che lo compongono, di norma incardinati nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio, che abbiano almeno ancora tre anni di servizio prima della quiescenza o della conclusione del contratto. Alle elezioni del Coordinatore partecipano anche gli studenti eletti in Consiglio di corso di studio, in ragione di un voto per ciascuno.
2. Il Coordinatore dura in carica tre anni a far data dalla nomina e può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.
3. La carica di Coordinatore del corso di studio è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, di Presidente del Consiglio di Campus, di componente del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione.

Art. 4

Funzioni del Coordinatore

1. Il Coordinatore del corso di studio è responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio di corso di studio, predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e con la Commissione paritetica di Dipartimento, e nomina un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.
2. Il Coordinatore propone al Consiglio i nominativi dei componenti della Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità del corso di studio (Commissione AQ) di cui all'articolo 6 e delle altre eventuali Commissioni che coadiuvano il Consiglio nello svolgimento di specifiche attività.
3. Il Coordinatore, qualora delegato dal Consiglio di corso di studio, può provvedere a:
 - a) nominare le Commissioni di esame e le Commissioni di laurea;
 - b) decidere con propria disposizione, nei termini stabiliti dai regolamenti di Ateneo, in merito alle istanze presentate dallo studente per il passaggio da un gruppo alfabetico all'altro negli insegnamenti con più canali.
 - c) autorizzare lo svolgimento delle attività formative all'estero contenute nei Learning Agreement.
4. Il Coordinatore decide con proprio atto d'urgenza, da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio, ogni qual volta sia necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività del corso di studio.
5. Il Coordinatore presiede la Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità del corso di studio (AQ).
6. Il Coordinatore svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dalle disposizioni di Ateneo.

Art. 5

Competenze e funzionamento del Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio si riunisce almeno tre volte all'anno, anche in modalità telematica o mista, secondo quanto disciplinato nei regolamenti di Ateneo. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. Alle sedute possono partecipare, in qualità di uditori, gli studenti tutor e, in assenza dei rappresentanti eletti, gli studenti individuati informalmente dal Consiglio come referenti.
2. Il Consiglio di corso di studio è competente a:
 - a) contribuire a formulare proposte al Consiglio di Dipartimento in tema di programmazione didattica, nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici entro la data prevista annualmente dal calendario degli adempimenti didattici, nonché vigilare circa la stretta correlazione tra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi del corso di studio;
 - b) definire le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previste;
 - c) definire i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in capo allo studente nel rispetto del Regolamento didattico del corso di studio;
 - d) proporre al Consiglio di Dipartimento le modalità di organizzazione e gestione delle attività del corso di studio, i termini entro cui lo studente può attivare il tirocinio per l'anno accademico di riferimento e il calendario degli appelli delle prove finali;

- e) proporre al Consiglio di Dipartimento gli obiettivi formativi, i contenuti disciplinari, il programma delle attività ed il periodo di svolgimento, la sede, le modalità di svolgimento delle attività formative, le azioni in materia di didattica innovativa, i criteri che regolano le modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche del profitto (es. indicazioni su rifiuto del voto, numero di appelli, ecc), la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano), i piani didattici e le attività di tutorato, assicurando il rispetto delle scadenze temporali indicate dagli organi di governo e tenendo in debita considerazione i differenti profili degli studenti (studente lavoratore, studente atleta, studenti con DSA o con disabilità certificate, ecc.);
- f) approvare le iniziative laboratoriali e seminariali proposte dai docenti e individuare annualmente le attività formative che lo studente può scegliere, rendendole note tramite pubblicazione nel sito web istituzionale del corso di studio;
- g) definire preventivamente i criteri per l'approvazione del piano di studio presentato dallo studente proveniente da altro corso di studio, nei casi previsti dall'ordinamento;
- h) definire la procedura per sottoporre le proposte di argomento della tesi e del relatore al Coordinatore del corso di studio;
- i) nominare le Commissioni d'esame e le Commissioni di laurea, la Commissione tirocini, quest'ultima organo collegiale o monocratico, nonché eventuali commissioni per la gestione delle carriere degli studenti di cui all'articolo 7;
- j) nominare, su proposta del Coordinatore, la Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità del corso di studio (AQ), di cui all'articolo 6, che rimane in carica per l'intera durata del mandato del Coordinatore del corso di studio;
- k) proporre al Consiglio di Dipartimento le modalità di ammissione, qualora previste, e l'eventuale individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione;
- l) deliberare tempestivamente, e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla regolamentazione in materia rispetto all'istanza formulata dallo studente, in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio dell'università o di altri atenei, al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente nell'ambito di scambi di mobilità internazionale o nazionale, alla valutazione delle istanze circa l'ammissione al corso di studio, anche ai fini dell'abbreviazione della carriera, all'analisi e validazione dei piani di studio personalizzati o individuali, al riconoscimento dei crediti da attività lavorativa, attività extra-universitaria o altra attività in sostituzione del tirocinio, alle competenze acquisite fuori dall'Università nei casi consentiti dal Regolamento didattico del corso di studio, nonché di ogni altro riconoscimento di crediti acquisiti sulla base dei regolamenti di Ateneo vigenti;
- m) autorizzare le istanze presentate dallo studente per il passaggio da un gruppo alfabetico all'altro negli insegnamenti con più canali, nonché i passaggi tra curriculum, qualora previsto;
- n) autorizzare lo svolgimento delle attività formative all'estero contenute nei Learning Agreement;
- o) individuare i responsabili delle attività professionalizzanti del corso, qualora previsti;
- p) garantire la chiusura del rapporto di riesame ciclico e annuale entro le scadenze indicate dall'Ateneo;
- q) adottare strumenti di gestione del corso di studio che consentano il monitoraggio della qualità della didattica e delle azioni di miglioramento, in conformità a quanto eventualmente indicato dalla Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità del corso di studio (AQ);
- r) svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge o dalle disposizioni di Ateneo.

3. Il Consiglio di corso di studio è convocato dal Coordinatore, che redige l'ordine del giorno delle materie in trattazione, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta. Tutto il materiale istruttorio deve essere messo a disposizione dei componenti del Consiglio con congruo anticipo. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, predisposto dal segretario verbalizzante, individuato tra i docenti che compongono il Consiglio di corso di studio, e sottoscritto dallo stesso segretario e dal Coordinatore.

Art. 6

Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità del corso di studio (Commissione AQ)

1. La Commissione AQ è presieduta dal Coordinatore, ed è composta da:
 - almeno due docenti appartenenti al Consiglio del corso di studio di cui almeno uno sia afferente al Dipartimento presso cui è incardinato il corso, nominati dal Consiglio su proposta del Coordinatore,
 - dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di corso di studio ovvero, qualora mancanti, da studenti iscritti al corso di studio individuati dal Consiglio. La componente studentesca, di norma, non deve coincidere con gli studenti nominati in Commissione paritetica.
2. È funzione propria della Commissione AQ quella di monitorare tutte le azioni riguardanti la qualità della didattica ed in particolare:
 - a) presidiare le informazioni contenute nella SUA-CdS del Corso di Studio, in accordo con il Consiglio di Corso di Studio e con il Direttore del Dipartimento di riferimento;
 - b) presidiare a livello di Corso di Studio le procedure di AQ per le attività didattiche garantendo un'adeguata formulazione di obiettivi e attività nell'ottica del miglioramento continuo;
 - c) redigere i documenti di Riesame (monitoraggio annuale e riesame ciclico) per la discussione nel Consiglio di Corso di Studio;
 - d) facilitare la diffusione della cultura della qualità all'interno del Consiglio del Corso di Studi;
 - e) fungere da referente per la Commissione Paritetica, nell'ambito della gestione AQ di Corso di Studio.
3. La Commissione AQ dura in carica per l'intera durata del mandato del coordinatore e può riunirsi anche in modalità telematica, previa adeguata convocazione contenente l'elenco degli argomenti posti in discussione e fermo restando l'obbligo di verbalizzazione dell'incontro con la precisa indicazione delle modalità di svolgimento.

Art. 7

Commissioni deliberanti

1. Il Consiglio di corso di studio, con propria deliberazione e su proposta del Coordinatore, può nominare una o più commissioni per la gestione delle istruttorie inerenti le carriere degli studenti, composte da almeno 3 docenti, di ruolo o a tempo determinato, di cui almeno un professore ordinario o associato, che operano con funzione deliberante per tutta la durata del mandato del Coordinatore, in relazione alle competenze di cui al precedente articolo 5, comma 2 lett. l, m, n.

2. La Commissione con funzione deliberante, di cui al precedente comma, decide in relazione alle istanze presentate dallo studente, redigendo apposito verbale della riunione da trasmettere agli uffici competenti in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini procedurali.

Art. 8

Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo.
